



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane

Sezione Organizzazione

06.07.2014

Manuale e-dec web

(procedura per le dichiarazioni doganali via Internet)

e-dec web
by Swiss Customs



1. Indice

1.	Indice	2
2.	Abbreviazioni	4
3.	Panoramica.....	5
4.	Supporto/helpdesk e-dec web	6
5.	Situazione iniziale e scopo	7
6.	Condizioni di impiego di e-dec web	8
6.1.	Requisiti tecnici per l'impiego	8
6.2.	Conoscenze doganali.....	8
7.	Procedura	9
7.1.	Visione d'insieme	9
7.2.	Accesso e allestimento della dichiarazione doganale	10
7.2.1.	Accesso a e-dec web	10
7.2.2.	Allestire una dichiarazione doganale	11
7.2.3.	Assistenza nel rilevamento della dichiarazione doganale	12
7.2.3.1.	Elenchi a discesa	12
7.2.3.2.	Link alla tariffa doganale elettronica Tares	14
7.2.3.3.	Tooltip	15
7.2.3.4.	Pulsante delle informazioni e di aiuto	16
7.3.	Verifica della convalida.....	17
7.3.1.	Spiegazione	17
7.3.2.	Visualizzare ed eliminare i messaggi di errore della convalida	17
7.4.	Salvare localmente la dichiarazione doganale.....	18
7.5.	Caricare la dichiarazione doganale salvata localmente	19
7.6.	Trasmettere la dichiarazione doganale.....	19
7.7.	Esame della plausibilità.....	19
7.7.1.	Visualizzare ed eliminare gli errori di plausibilità.....	20
7.7.2.	Come e quando attivare i codici di conferma.....	21
7.8.	Validità di una dichiarazione doganale trasmessa	23
7.9.	Calcolo dei tributi (solo per dichiarazioni d'importazione)	23
7.9.1.	Calcolo dei tributi non vincolante	23
7.9.2.	Calcolo dei tributi vincolante.....	23
7.10.	Correzioni.....	24
7.10.1.	Correzione prima della trasmissione con successo all'AFD	24
7.10.2.	Correzione dopo la trasmissione all'AFD; dichiarazione non giuridicamente vincolante	24
7.10.3.	Correzione di una dichiarazione giuridicamente vincolante / ricorso	24
7.10.4.	Correzione presso il TUD	24

7.10.5.	Versionamento della dichiarazione doganale	25
7.11.	Annullamenti	25
7.12.	Attribuzione di contingenti (e-quota)	26
7.13.	Stampare la dichiarazione doganale in formato PDF	26
7.14.	Presentazione in dogana presso l'UD	27
7.15.	Validità giuridica	27
7.16.	Allestire la decisione d'imposizione	28
7.16.1.	Allestire la decisione d'imposizione all'importazione	28
7.16.1.1.	Partner della dogana con conto doganale (PCD)	28
7.16.1.2.	Partner della dogana con pagamento in contanti (nessun conto PCD)	29
7.16.2.	Allestire la decisione d'imposizione all'esportazione	29
7.17.	Ritirare l'IMe	29
8.	Imposizioni speciali	33
8.1.	Imposizione provvisoria	33
8.1.1.	Cos'è un'imposizione provvisoria?	33
8.1.2.	Imposizione provvisoria all'importazione e all'esportazione	33
8.2.	Dichiarazioni collettive periodiche	34
8.3.	Security amendment	34

2. Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
CAP	Codice di avviamento postale
DE	Dichiarazione d'esportazione (in formato elettronico nel sistema)
DI	Dichiarazione doganale d'importazione (in formato elettronico nel sistema)
EED	Elaborazione elettronica dei dati
IMD	Decisione d'imposizione dazio
IMe	Decisione d'imposizione elettronica
IMI	Decisione d'imposizione IVA
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)
LE	Lista d'esportazione (in formato cartaceo)
LI	Lista d'importazione
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
PCD	Procedura accentrata di conteggio dell'AFD
PDF	Formato dei dati per la rappresentazione di documenti elettronici
TUD	Terminale dell'ufficio doganale
UD	Ufficio doganale
XML	Formato dei dati nell'EED

3. Panoramica

All'inizio del manuale vengono brevemente spiegati i motivi dell'introduzione di e-dec web e le condizioni di impiego. La parte principale si concentra sulle singole fasi della procedura d'imposizione doganale mediante e-dec web.

Il documento "Navigazione in e-dec web" contiene spiegazioni sulla navigazione nelle maschere di rilevamento di e-dec web (p. es. struttura delle maschere, significato di simboli e pulsanti ecc.).

4. Supporto/helpdesk e-dec web

Per eventuali questioni o problemi in sospeso, è possibile rivolgersi agli uffici interessati e all'helpdesk e-dec web.

Per questioni tecniche sulla procedura doganale (p. es. disposizioni relative all'imposizione all'aliquota preferenziale, imposizione provvisoria ecc.), occorre contattare il rispettivo UD.

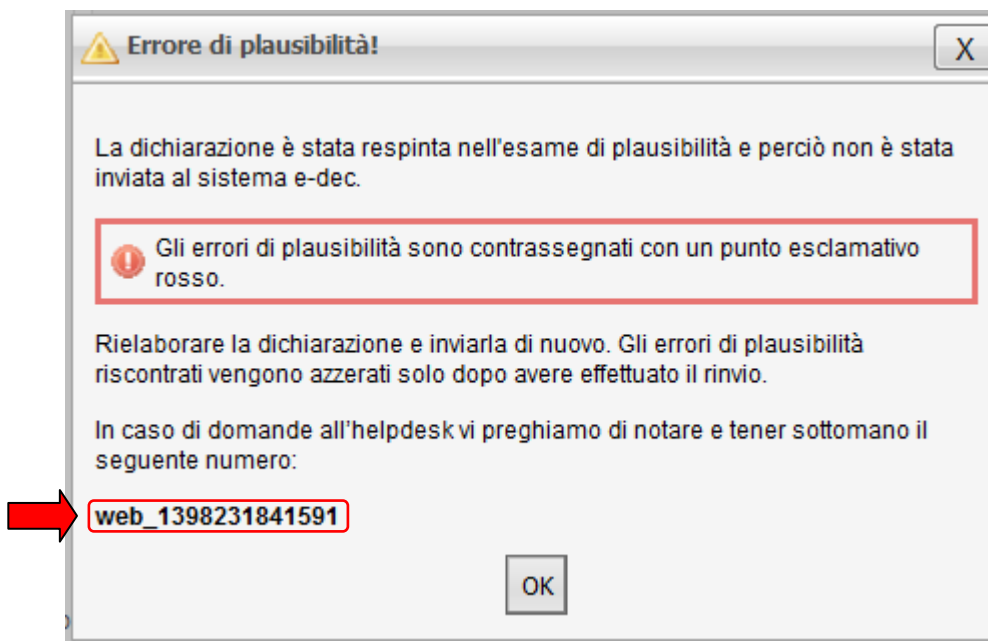
Le informazioni tariffali possono essere rilasciate soltanto se è a disposizione la documentazione necessaria (campioni, prospetti, composizioni ecc.). In ogni caso, le informazioni sulla tariffa fornite per telefono non sono vincolanti.

Indirizzi degli UD:

<http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/01808/index.html?lang=it>

Per domande di natura tecnica sulle dichiarazioni doganali via Internet (p. es. esami della plausibilità, problemi di trasmissione della dichiarazione doganale e-dec web ecc.) è possibile rivolgersi all'helpdesk e-dec web.

Vogliate tener sottomano il numero indicato nel messaggio d'errore.



E-mail: Helpdesk KSC

Telefono: +41 (0) 58 462 60 00

5. Situazione iniziale e scopo

Da molto tempo, l'AFD intende sostituire i moduli cartacei 11.010 e 11.030 con un'applicazione Internet, in modo da creare i presupposti per introdurre l'obbligo di dichiarazione elettronica.

Scopo del progetto e-dec web è la sostituzione dei moduli cartacei 11.010 (importazione) e 11.030 (esportazione). Il nuovo sistema elettronico intende fornire ai clienti le stesse possibilità d'imposizione offerte dai moduli tradizionali (immissione in libera pratica, traffico di perfezionamento e regime d'esportazione). Questa applicazione Internet darà ai dichiaranti la possibilità di allestire e trasmettere all'AFD le proprie dichiarazioni doganali da un luogo qualsiasi.

Esempio mod. 11.010 cartaceo:

Esempio mod. 11.030 cartaceo:

In un primo momento, l'impiego di e-dec web sarà facoltativo. Come già menzionato, l'AFD pianifica di introdurre l'obbligo di far capo all'EED dopo la messa in funzione di e-dec web nonché dopo un determinato periodo di sperimentazione della nuova applicazione.

L'introduzione dell'obbligo di far capo all'EED avverrà al 1.1.2013).

Per gli attuali utilizzatori dei documenti unici ciò significa che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'AFD non accetterà più i summenzionati moduli cartacei.

6. Condizioni di impiego di e-dec web

L'impiego di e-dec web non necessita di registrazione né di certificati.

Si tratta di un'applicazione Internet gratuita, accessibile a tutti da qualunque luogo.

Eccezione

Per motivi legati all'esercizio, i dichiaranti professionisti (p.es. agenzie di sdoganamento, spedizionieri) possono essere invitati a presentare le proprie dichiarazioni doganali mediante e-dec.

Analogamente alle convenzionali procedure cartacea ed elettronica, l'impiego di un conto PCD appartenente a terzi può avvenire solo previa autorizzazione del titolare del conto.

Gli UD effettueranno anche in futuro controlli a campione in merito.

6.1. Requisiti tecnici per l'impiego

Sono necessari i seguenti requisiti tecnici:

- PC
- connessione Internet
- ev. stampante

6.2. Conoscenze doganali

La maschera di rilevamento di e-dec web è facilmente comprensibile. Sono altresì a disposizione diverse funzioni di aiuto (p. es. testi informativi, liste di selezione ecc.).

Per impiegare e-dec web in modo utile e corretto, sono comunque necessarie determinate conoscenze doganali di base. Il partner della dogana deve essere, ad esempio, in grado di trovare nella tariffa doganale (Tares) la voce di tariffa esatta, di convertire correttamente i valori esteri delle merci, di selezionare l'imposizione desiderata ed effettuare tutte le operazioni ad essa legate e via di seguito.

Alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione che non hanno tali conoscenze di base o che hanno a che fare con l'AFD solo di rado, si consiglia di rivolgersi a un dichiarante professionista o a uno spedizioniere per l'allestimento della dichiarazione doganale.

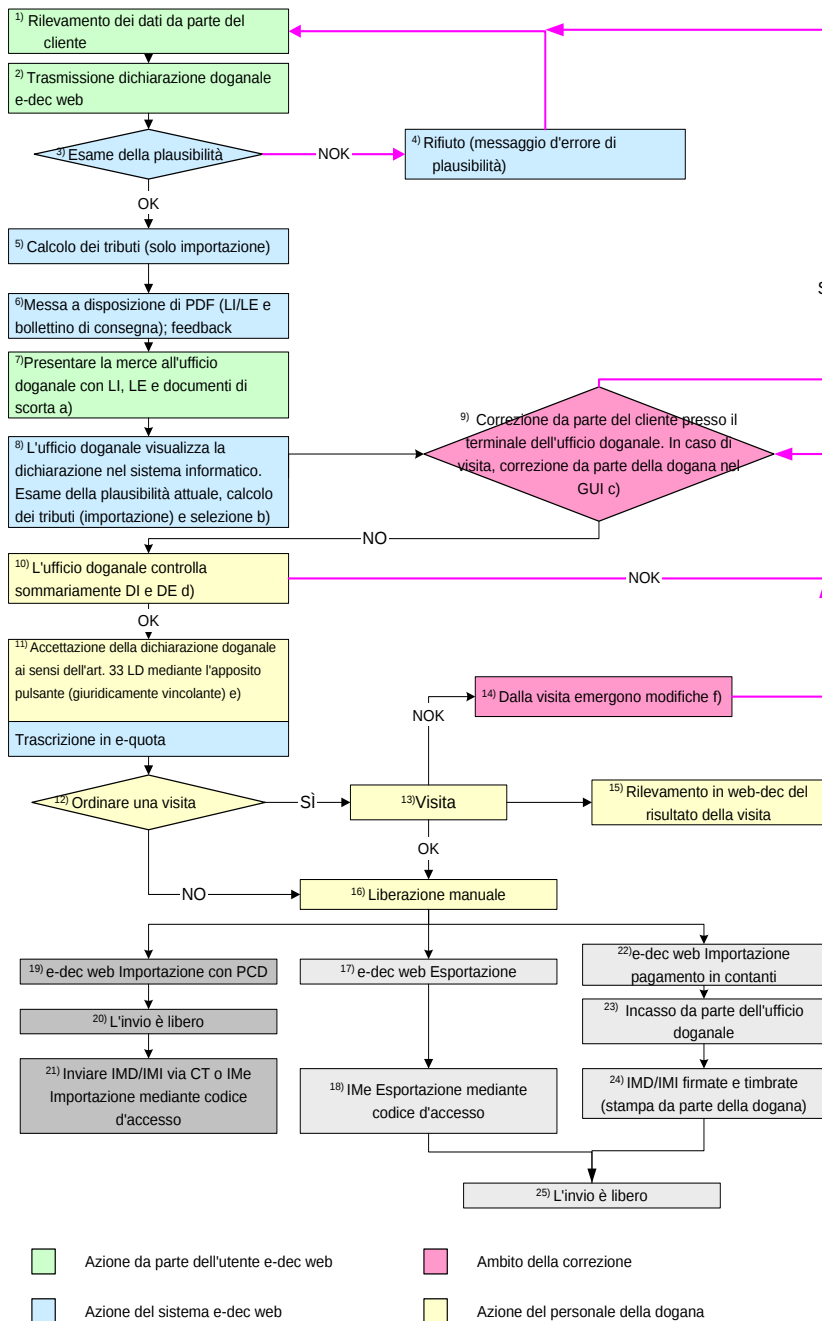
Coinvolgimento nel processo di trasporto:

Prima dell'utilizzo di e-dec web, viene raccomandato ai partner della dogana che non trasportano loro stessi la merce attraverso il confine (ritiro, consegna del trasportatore/spedizioniere), di verificare la compatibilità delle dichiarazioni doganali via Internet web con il processo del trasportatore.

Spiegazione: se per esempio un trasportatore/spedizioniere è in possesso dello statuto di destinatario autorizzato/speditore autorizzato i vantaggi di questa procedura non possono essere utilizzati per le dichiarazioni con e-dec web (poiché la presentazione delle merci dichiarate con e-dec web è sempre obbligatoria). È quindi possibile che il trasportatore/spedizioniere debba rilevare nuovamente la dichiarazione doganale nel proprio sistema.

7. Procedura

7.1. Visione d'insieme



a) La presentazione dei documenti in formato PDF o del numero della LI o della LE allo sportello dell'UD è sufficiente per identificare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (il documento PDF non deve essere firmato).

b) Vengono impiegati i criteri di selezione dell'UD d'importazione o d'esportazione.

c) In linea di massima, i partner della dogana devono effettuare le correzioni tramite il TUD. In casi eccezionali esse possono essere effettuate anche dal personale doganale all'interno del sistema (GUI). In tal caso, il partner della dogana deve indicare e vistare le correzioni sulla LI/LE.

d) Gli errori constatati non sono penalmente rilevanti.

e) La LI/LE deve essere conservata dall'UD se contiene correzioni da parte del partner della dogana, altrimenti può essere messa al macero.

f) In questo momento le correzioni vengono effettuate solo dal personale doganale e sono rilevanti dal punto di vista penale.

7.2. Accesso e allestimento della dichiarazione doganale

7.2.1. Accesso a e-dec web

L'applicazione e-dec web è accessibile dal sito Internet dell'AFD. Direttamente sulla schermata iniziale: <http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it>



Cliccando sulla rubrica “**Temi**” della pagina iniziale viene visualizzata la seguente pagina. Temi / Dichiarazione doganale via Internet web



Per accedere al link delle dichiarazioni doganali e alle informazioni su e-dec web, occorre cliccare sulla rubrica “**Dichiarazione doganale via internet web**”.

The screenshot shows the top navigation bar of the e-dec web portal. It includes links for 'Pagina iniziale', 'Mappa del sito', 'Contatto', 'Domande frequenti', and 'Aiuto'. Below this is a main menu with 'Attualità', 'Temi', 'Informazioni doganali per le ditte', and 'Informazioni doganali'. The 'Temi' section is expanded, showing a list of topics: 'Applicazioni informatiche nell'ambito commerciale e progetti', 'Disponibilità del sistema', 'Specifiche importazione ed esportazione', 'e-dec importazione', 'e-dec esportazione', 'Security Amendment', 'Dichiarazione doganale via internet web' (highlighted in blue), 'Informazioni generali', 'e-dec web importazione' (highlighted in blue), and 'e-dec web esportazione'. To the right, a breadcrumb trail reads 'Pagina iniziale > Temi > Applicazioni inform... > Dichiarazione e'. Below the breadcrumb, the heading 'e-dec web importazione' is followed by links for 'link di produzione' and 'link di test', and a note 'Ultimo aggiornamento: il 30.12.2011'.

Per allestire una dichiarazione doganale elettronica è necessario visualizzare la seguente schermata cliccando sull'apposito link.

The screenshot displays the 'Allestire dichiarazione d'importazione' screen. At the top, the header identifies the 'Amministrazione federale admin.ch', 'Dipartimento federale delle finanze DFF', and 'Amministrazione federale delle dogane AFD'. The Swiss flag and name in four languages (German, French, Italian, Romansh) are on the left. A navigation bar at the bottom contains three main buttons: 'Allestire dichiarazione d'importazione' (selected), 'Allestire dichiarazione d'esportazione', and 'Zollanmeldung laden'. To the right of these buttons are three informational links with question mark icons: 'Merci che vengono portate in Svizzera dall'estero.', 'Merci che vengono portate dalla Svizzera all'estero.', and 'Abgespeicherte Zollanmeldungen können Sie laden und als Vorlage für eine neue Zollanmeldung verwenden.' On the far right, a 'Links' section lists: 'Manuale per gli utenti', 'Aiuto alla navigazione', 'Dogane', and 'Homepage AFD'. At the bottom left, an 'Aspetti giuridici' section provides a disclaimer and a link to the legal disclaimer page.

L'operazione desiderata (p. es. “Allestire dichiarazione d'importazione”) può essere selezionata cliccando sul rispettivo pulsante.

Oltre alla versione produttiva di e-dec web viene messo a disposizione un **ambiente test** con le stesse funzioni dell'applicazione produttiva. In questo modo i partner della dogana hanno la possibilità di esercitarsi con il rilevamento delle dichiarazioni doganali. L'AFD non registra né elabora i dati inseriti nell'ambiente test. Si tratta di un semplice **strumento di esercitazione**. I dati inseriti nell'ambiente test non hanno alcun effetto giuridico. **L'ambiente test è specificamente contrassegnato.**

7.2.2. Allestire una dichiarazione doganale

I dati necessari per rilevare una dichiarazione doganale vengono inseriti elettronicamente dal partner della dogana. Ciò può avvenire da un luogo qualsiasi (computer con accesso a Internet) o presso il TUD.

Manuale e-dec web

Il rilevamento avviene tramite l'inserimento dei dati nelle apposite maschere tematiche specifiche (p. es. indirizzo del destinatario).

Esempio:

7.2.3. Assistenza nel rilevamento della dichiarazione doganale

Al fine di facilitare il rilevamento della dichiarazione doganale, in e-dec web sono state integrate diverse fonti informative e di aiuto (vedi anche documento di navigazione, punto 6 segg.)

7.2.3.1. Elenchi a discesa

Alcune maschere di rilevamento contengono dati disponibili sotto forma di lista di selezione in ordine alfabetico. In questi campi possono essere inseriti solo dati di questa lista. Non è consentito inserire un testo libero.

Esempio:

All'interno della lista di selezione è possibile effettuare una ricerca inserendo la lettera iniziale del termine desiderato.

Nella lista dei valori "Chiave di marca" si cerca "Porsche". Per aprire la lista occorre dapprima cliccare nel campo "Valore" o sulla freccia e in seguito digitare la lettera "P" (maiuscola o minuscola). Il cursore indica quindi la prima marca di veicolo che inizia con la "P" (Peugeot).

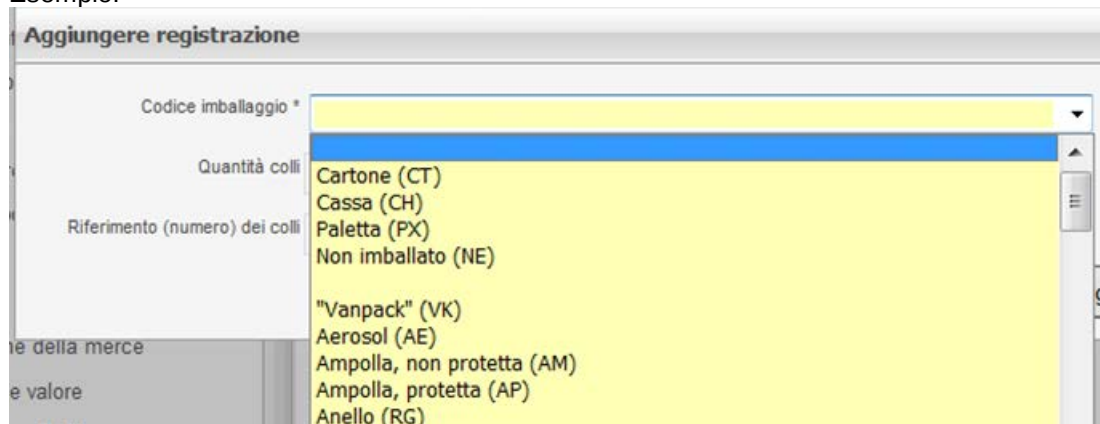
Manuale e-dec web

Ora è possibile selezionare "Porsche" mediante il tabulatore o la freccia direzionale.

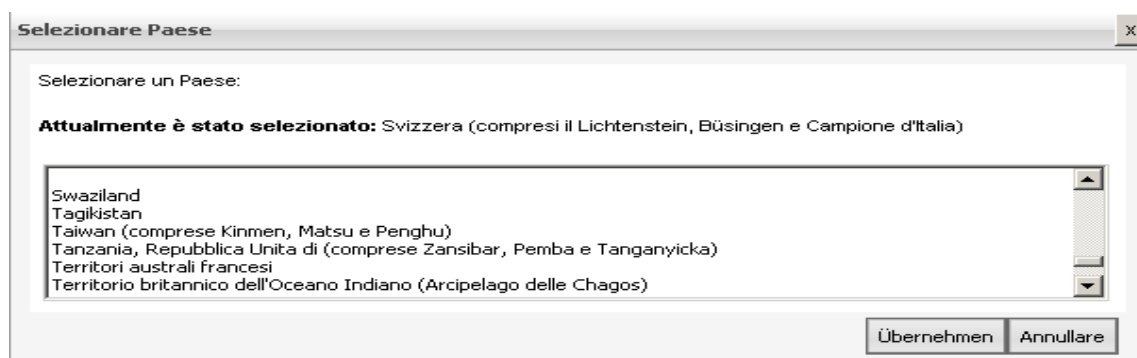
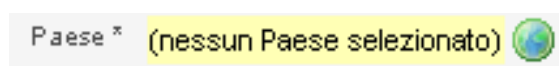
Se la chiave di marca non è direttamente visibile dopo l'inserimento della lettera iniziale, far scorrere la lista verso il basso con l'aiuto del tabulatore o della freccia direzionale.

Al fine di velocizzare le ricerche, all'inizio delle liste molto lunghe sono stati inseriti i dati maggiormente utilizzati. Se, tuttavia, il termine cercato non figura tra quelli più utilizzati, occorre cercarlo nella lista inserendo la lettera iniziale.

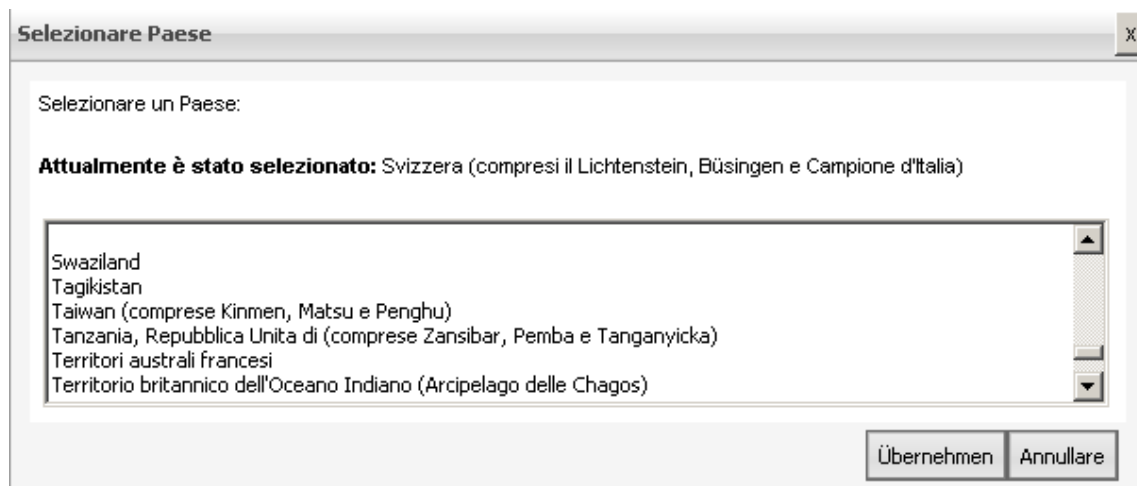
Esempio:



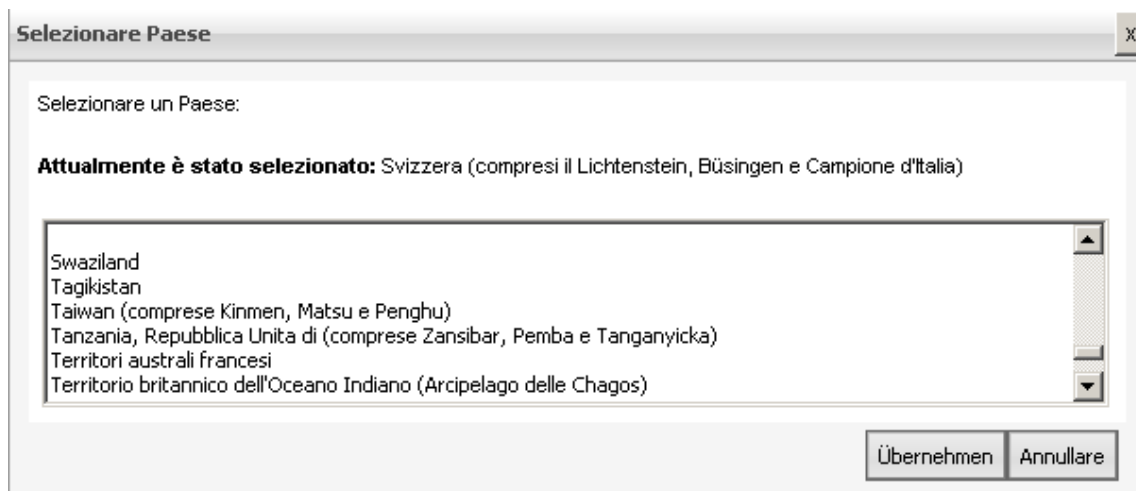
Esempio lista dei Paesi:



Al fine di attivare la ricerca, è necessario cliccare la lettera iniziale del paese desiderato (p. es. "S" per la Svizzera).



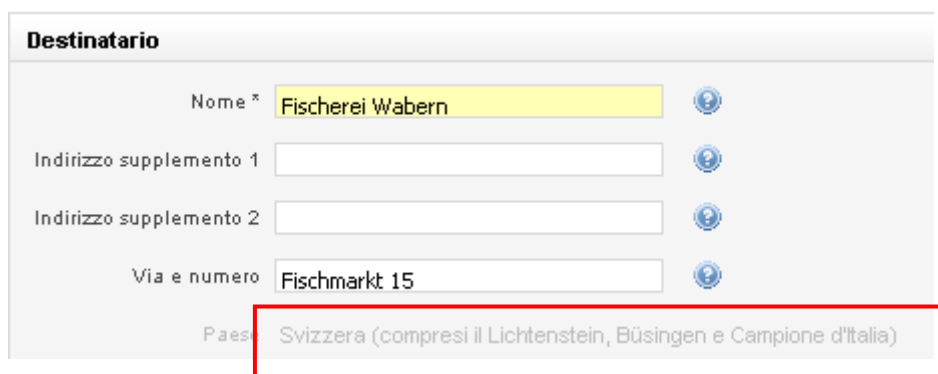
Il cursore indica quindi il primo paese nella lista che inizia con la "S" (S. Pierre e Miquelon). Mediante il tabulatore o la freccia direzionale far scorrere la lista verso il basso finché si trova il paese cercato (Svizzera).



Per convalidare il paese evidenziato, confermare con un doppio click oppure cliccare su "Selezionare"

Talvolta il sistema inserisce automaticamente il paese poiché è l'unico possibile (p. es. paese destinatario in una dichiarazione d'importazione).

Esempio:



Per selezionare un paese dall'apposita lista, cliccare sul simbolo  e la seguente maschera viene visualizzata:

7.2.3.2. Link alla tariffa doganale elettronica Tares

Nelle maschere di rilevamento "Definizione della merce", "Tributi suppletivi e tasse" e "Imposizione al peso netto" devono essere inseriti dati della tariffa doganale Tares (p. es. codice delle merci e voce di tariffa).

Per facilitare la ricerca di tali dati, nelle relative maschere è stato aggiunto un link a Tares.

Esempio:

Definizione della merce

Descrizione della merce * Mineralwasser und mit Kohlensäure versetztes Wasser

Voce di tariffa * 2201.1000

Ricerca della voce di tariffa delle merci nel [Tares](#)

Numero convenzionale 801

Codice di agevolazione doganale 0

Ulteriori informazioni su Tares (impiego, funzione di ricerca ecc.) sono disponibili cliccando sul pulsante delle informazioni nel codice delle merci o direttamente dal seguente link:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen=it

7.2.3.3. Tooltip

Piazzando il puntatore del mouse sul campo desiderato ma senza cliccare, viene visualizzato un breve testo come indicazione o descrizione del campo.

I tooltip si trovano nei campi delle maschere di rilevamento, nei simboli della struttura ad albero, sui pulsanti nonché nelle liste.

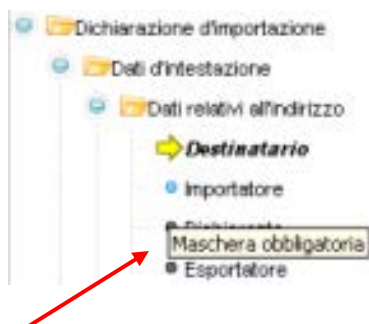
Esempio di tooltip nella maschera di rilevamento:

Destinatario

Nome * Cognome, nome / nome della ditta

Indirizzo supplemento 1

Esempio di tooltip nella struttura ad albero:



Esempio di tooltip nelle liste:

Contenitore	
Numero del contenitore	Operazioni
213333	 
Aggiungere contenitore	

7.2.3.4. Pulsante delle informazioni e di aiuto

Per fornire ai partner della dogana ulteriori indicazioni sui dati da inserire nei vari campi, oltre a quelle fornite dalle designazioni dei campi, nella maggior parte dei campi sono state aggiunte informazioni e spiegazioni.

Cliccando sul pulsante , le rispettive informazioni vengono visualizzate in una finestra di dialogo.

Esempio:

Informazioni relative al regime doganale	
Tipo di dichiarazione *	Def. 
Paese di spedizione *	(nessun Paese selezionato)  
Luogo di scarico	
Incoterms	
Codice lingua *	

 **Aiuto** ✕

Paese di spedizione
Il Paese dal quale viene spedita la merce, senza che quest'ultima abbia subito una modificazione del suo statuto giuridico durante il trasporto (p. es. cambiamento di proprietà).

Chiudi

Per spostare la finestra di dialogo, cliccare sulla barra di aiuto, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e spostare la finestra.

Il rilevamento nei campi della maschera può continuare anche se il pulsante delle informazioni e di aiuto rimane aperto.

7.3. Verifica della convalida

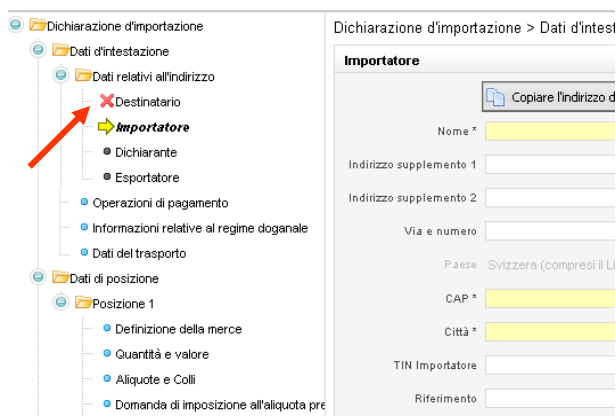
7.3.1. Spiegazione

In occasione di ogni cambiamento di maschera, il sistema aziona automaticamente la verifica della convalida. Ciò significa che la compilazione di una maschera e il passaggio a quella successiva comportano l'attivazione di tale verifica. Scopo del controllo è stabilire se tutti i campi obbligatori (campi gialli con l'asterisco (*) dietro la designazione) sono stati compilati nel formato corretto (p. es. testo nel campo "Conto-Nr.").

7.3.2. Visualizzare ed eliminare i messaggi di errore della convalida

Se nell'ambito della verifica della convalida sono stati rilevati campi obbligatori vuoti (campi gialli), la crocetta  indica la maschera in cui si trovano gli errori

Esempio:



Se nell'ambito della verifica della convalida vengono rilevati errori di immissione di dati (p.es. lettere al posto di numeri), la crocetta  indica nella struttura in quale maschera si trovano gli errori.

Per visualizzare la spiegazione dell'errore (vedi esempio), cliccare nella maschera contrassegnata con la crocetta  nella struttura ad albero.

Il messaggio di errore appare nella parte destra della maschera di rilevamento e l'errore può essere corretto direttamente nella maschera aperta.

Esempio:

Operazioni di pagamento

☐ pagare in contanti

Conto doganale * Muster  Errore d'immissione: possono essere immesse solo cifre intere.

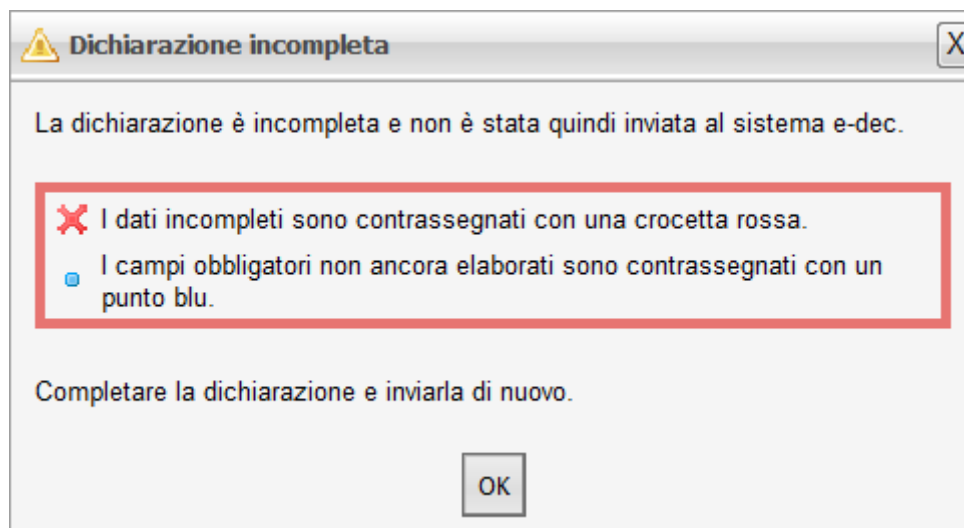
Conto IVA * 

N. IVA 

Moneta di fatturazione * 

La dichiarazione doganale può essere trasmessa all'AFD solo se sono stati eliminati tutti gli errori di convalida.

Se si clicca sul pulsante "Inviare" prima della corretta compilazione di tutti i campi, appare la seguente finestra di dialogo:



Di conseguenza, una dichiarazione doganale può essere inviata all'AFD solo se sono stati compilati tutti i campi obbligatori e nel formato corretto.

Per contro, la dichiarazione doganale può essere salvata localmente anche con i campi obbligatori vuoti (vedi [punto 7.4.](#)).

7.4. Salvare localmente la dichiarazione doganale

Il pulsante "Salvare" nella rubrica "Dichiarazione" permette di salvare localmente i dati inseriti, anche se la dichiarazione doganale in e-dec web è compilata solo parzialmente.  **Salvare** Questa operazione può essere effettuata anche se la dichiarazione doganale è ancora incompleta (p. es. se si desidera riutilizzare solo i dati concernenti l'indirizzo). Non è tuttavia possibile salvare i dati inseriti in modo errato (p. es. testo nel campo "PCD").

La dichiarazione doganale può essere salvata come modello in qualsiasi momento del rilevamento. Tuttavia, ciò deve avvenire al più tardi dopo la trasmissione della LI/LE all'AFD e dopo la rispettiva conferma di ricezione in formato PDF della LI/LE. Osservare l'indicazione del sistema!

I dati salvati come file XML sono riutilizzabili per altre dichiarazioni doganali (vedi [punto 7.5.](#) "Caricare la dichiarazione salvata localmente").

Se la dichiarazione doganale viene chiusa senza dapprima salvare i dati, questi non saranno più a disposizione.

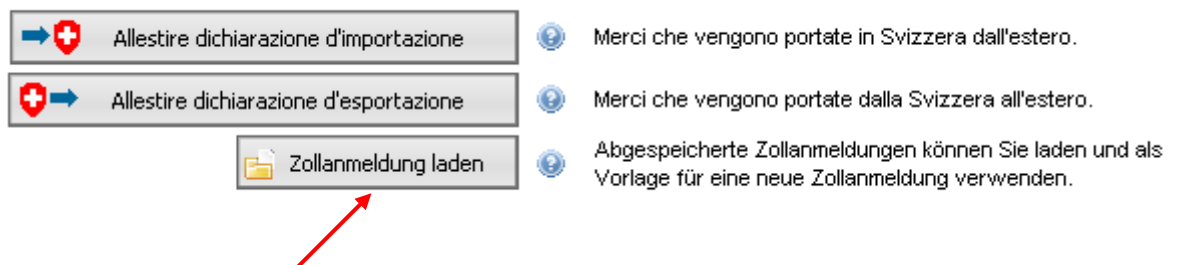
Attenzione! All'atto della salvataggio, i dati vengono "esportati" da e-dec web e salvati **localmente** sul PC dell'utente. Occorre ricordare che pertanto non è possibile accedere a questi dati da un PC estraneo o da un TUD.

7.5. Caricare la dichiarazione doganale salvata localmente

Se una dichiarazione doganale è stata salvata localmente come modello (vedi [punto 7.4](#), "Salvare localmente la dichiarazione doganale"), i dati possono essere riutilizzati per ulteriori dichiarazioni doganali cliccando sul pulsante "Caricare dichiarazione" nella pagina iniziale. In questo modo non è necessario inserire ogni volta i dati ricorrenti (p. es. gli indirizzi).

È altresì possibile caricare una dichiarazione doganale salvata come modello e quindi sovrascriverla con dati parzialmente modificati (p. es. valore, peso ecc.).

Esempio:



7.6. Trasmettere la dichiarazione doganale

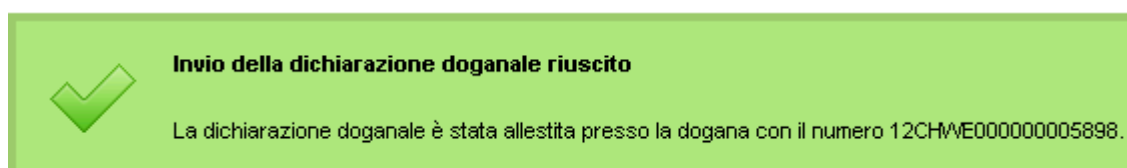
Se tutte le maschere e i campi obbligatori sono stati compilati correttamente (verifica della convalida superata), la dichiarazione doganale può essere trasmessa all'AFD cliccando sul pulsante "Inviare" (nella rubrica "Dichiarazione" o nell'ultima pagina della maschera di rilevamento). I dati vengono automaticamente sottoposti all'esame della plausibilità (vedi [punto 7.7](#)).

Per la spiegazione delle maschere obbligatorie e dei campi obbligatori, consultare i punti 5.2 e 6.1 del manuale di navigazione.

7.7. Esame della plausibilità

Quando una DI o DE viene trasmessa all'AFD mediante il pulsante "Inviare", il sistema informatico di quest'ultima la sottopone a un esame della plausibilità. Questo esame è suddiviso in diversi blocchi attraverso i quali (uno dopo l'altro) deve passare la DE. Ogni blocco di controllo concerne un determinato tema (p. es. controllo del permesso, controllo dei DNND, controllo dell'origine ecc.). Il controllo avviene automaticamente e non è visibile all'utente.

Se il sistema non constata errori, viene visualizzato il seguente messaggio:



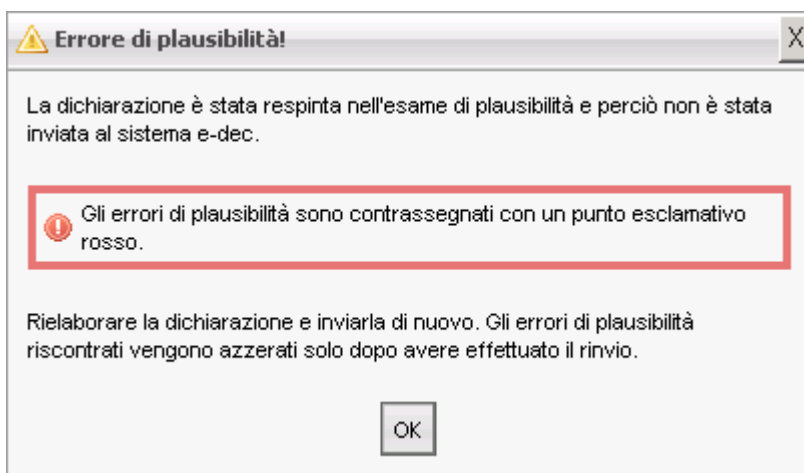
Il sistema ha accettato la dichiarazione doganale e l'ha trasmessa con successo all'AFD. In questo momento i dati non sono ancora giuridicamente vincolanti. Il test di plausibilità in occasione della trasmissione dei dati avviene con riserva dei cambiamenti dei decreti di legge. Le merci contingentate vengono esaminate al momento del passaggio del confine. (vedi [punto 7.15.](#)). **Attenzione!** Se gli errori individuati nell'ambito della verifica della convalida non vengono eliminati, non è possibile inviare la dichiarazione doganale e quindi non viene avviato l'esame della plausibilità.

Se nell'esame della plausibilità vengono individuati errori, il partner della dogana riceve un messaggio di errore (vedi [punto 7.7.1.](#)).

7.7.1. Visualizzare ed eliminare gli errori di plausibilità

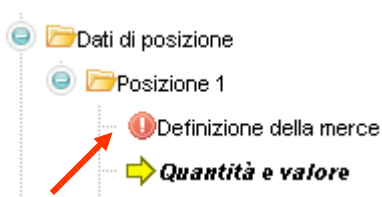
Se la dichiarazione doganale trasmessa non soddisfa i criteri di plausibilità stabiliti dall'AFD, il sistema invia al partner della dogana un messaggio di errore elettronico.

Esempio:



Nella struttura ad albero, il simbolo  indica la maschera in cui è stato individuato l'errore.

Esempio di errore della plausibilità nella struttura ad albero:



Occorre aprire la maschera contrassegnata. Il campo errato è indicato all'interno della maschera con il punto esclamativo . Cliccando su questo simbolo, si apre il messaggio di errore.

Esempio:

The screenshot shows a form titled "Quantità e valore" with the following fields and values:

Field	Value	Icon	Message
Massa netta [kg]		?	
Massa lorda [kg] *	200	?	
Quantità suppl.		?	Errore di plausibilità!
Valore statistico [CHF] *	2000	?	Errore di plausibilità!
Valore IVA [CHF] *	1	?	Errore di plausibilità!

A red arrow points from the "Errore di plausibilità!" message for "Quantità suppl." to the "Errore di plausibilità!" message for "Valore IVA [CHF] *".

Il messaggio di errore illustra al partner della dogana i dati errati secondo l'esame della plausibilità.

Esempio:

The screenshot shows a dialog box titled "Errore di plausibilità" with the following content:

Descrizione dell'errore

R265 Se il valore medio viene controllato sulla quantità supplementare, il campo quantità supplementare deve contenere un valore superiore a 0

R130 Manca la quantità supplementare

☐ Inserire il codice di conferma

Chiudi

Ulteriori informazioni sulla visualizzazione degli errori di plausibilità sono disponibili al punto 8 del manuale di navigazione.

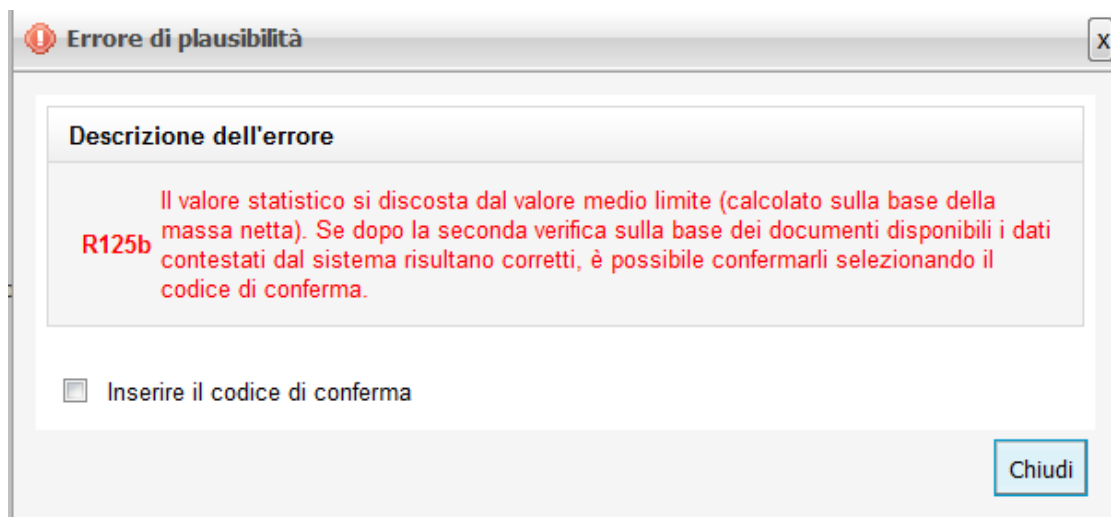
Per essere trasmessa, la dichiarazione doganale non deve contenere alcun errore e deve essere accettata dal sistema informatico dell'AFD.

Se dopo la correzione la dichiarazione doganale viene ritrasmessa al sistema dell'AFD, essa viene nuovamente sottoposta all'esame della plausibilità completo. Questo significa che gli errori corretti vengono resettati solamente dopo aver ritrasmesso la dichiarazione doganale al sistema dell'AFD.

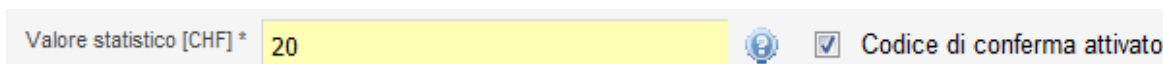
7.7.2. Come e quando attivare i codici di conferma

Gli errori individuati dal sistema nell'ambito dell'esame della plausibilità vengono visualizzati nella descrizione dell'errore. Questi errori devono essere verificati e corretti.

Tuttavia, se dopo la seconda verifica sulla base dei documenti disponibili i dati contestati dal sistema risultano corretti, è possibile confermarli selezionando il codice di conferma. Ciò è possibile solo se previsto nella descrizione degli errori (vedi esempi).



Se in seguito a una contestazione è stato attivato il codice di conferma, il campo in questione viene segnalato come segue:

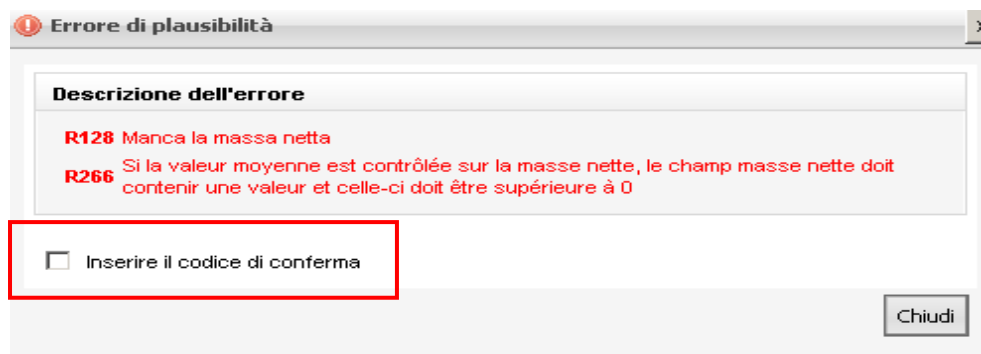


I dati chiaramente errati (p. es. voce di tariffa inesistente) non possono essere modificati con il codice di conferma.

Esempio:

Il sistema contesta il valore, poiché questo non risulta plausibile in rapporto al peso indicato. Se, tuttavia, le indicazioni sono corrette sulla base dei documenti disponibili, i dati possono essere confermati spuntando la casella "Inserire il codice di conferma".

Esempio:



Un'altra possibilità per inserire il codice di conferma è quando il partner della dogana fornisce dati non richiesti dal sistema (p. es. tributi suppletivi), ma che, a determinate condizioni, possono essere corretti.

Esempio:

Tributi suppletivi  Errore di plausibilità!						
Genere	Chiave	Quantità	Gradazione alcolica in volume [%]	Aliquota [CHF]	Codice di conferma	Operazioni
280 Tasse di monopolio	999	8				 

7.8. Validità di una dichiarazione doganale trasmessa

La dichiarazione doganale può essere allestita e trasmessa fino a 30 giorni prima del passaggio del confine della merce. Dopo la trasmissione con successo all'AFD, i dati rimangono salvati nel sistema per 30 giorni. Se, tuttavia, il personale doganale non visualizza la dichiarazione doganale entro 30 giorni e non effettua l'accettazione mediante il pulsante "Accettazione della dichiarazione" (secondo l'art. 33 LD), i dati vanno definitivamente persi e non possono più essere visualizzati.

La validità della dichiarazione doganale è indicata sulla LI e sulla LE.

PRESENTAZIONE IN DOGANA
e-dec web
26.04.2012, 12:07

Validità della dichiarazione fino: 26.5.2012

Lista d'importazione Def.



12CHWI000000239030.1

7.9. Calcolo dei tributi (solo per dichiarazioni d'importazione)

7.9.1. Calcolo dei tributi non vincolante

Per le dichiarazioni doganali che hanno superato con successo l'esame della plausibilità e sono quindi state trasmesse all'AFD, viene effettuato un calcolo dei tributi non vincolante.

L'importo dei tributi non vincolante viene stampato sul documento PDF del partner della dogana (LI).

Esempio:

Indicazioni non vincolanti.:	Importo [CHF]
tribute doganali:	7.50
tribute IVA:	36.55
Importo totale:	44.05

Tale calcolo serve come aiuto affinché per il pagamento (in contanti) presso l'UD venga portato sufficiente denaro. Infatti, per l'imposizione delle merci commerciabili non si accettano carte di credito e non possono essere emesse fatture.

7.9.2. Calcolo dei tributi vincolante

La dichiarazione doganale può essere allestita fino a 30 giorni prima del passaggio del confine della merce. In questo lasso di tempo vi è la possibilità di effettuare modifiche sia nell'ambito dei disposti legislativi (aliquote di dazio, numeri convenzionali di statistica ecc.) sia in quello dei contingenti.

Per tale motivo, il personale doganale effettua il **calcolo dei tributi vincolante** solo il giorno del passaggio del confine della merce. La dichiarazione doganale viene visualizzata ed elaborata presso l'UD.

7.10. Correzioni

7.10.1. Correzione prima della trasmissione con successo all'AFD

Durante l'inserimento dei dati della dichiarazione doganale nelle maschere di rilevamento, il partner della dogana può navigare tra le maschere ed effettuare correzioni tutte le volte che desidera, fino alla trasmissione con successo all'AFD. In tal modo è possibile eliminare errori di battitura, di convalida nonché di plausibilità.

Attenzione al time out! Per motivi di sicurezza e per non sovraccaricare inutilmente il sistema, la maschera di rilevamento si chiude automaticamente se non viene elaborata per un determinato periodo di tempo (20 minuti sul PC del partner della dogana/ 5 minuti presso il TUD).

7.10.2. Correzione dopo la trasmissione all'AFD; dichiarazione non giuridicamente vincolante

Se la dichiarazione doganale è stata trasmessa con successo all'AFD e in seguito si constata un errore, vi è la possibilità di allestirne una nuova al domicilio del partner della dogana e di lasciare scadere la prima (vedi [punto 7.11.](#)).

Se il partner della dogana constata l'errore (p. es. di un valore) solo all'arrivo presso l'UD, ma comunque **prima della consegna del documento allo sportello** o in occasione dell'esame della plausibilità attuale oppure dell'esame sommario da parte del personale doganale (prima dell'accettazione della dichiarazione), la dichiarazione doganale può essere visualizzata e corretta presso il TUD mediante il numero della dichiarazione e il codice di accesso (vedi [punto 7.10.4.](#)).

7.10.3. Correzione di una dichiarazione giuridicamente vincolante / ricorso

Gli errori constatati nell'ambito del controllo sommario devono essere comunicati al partner della dogana **prima dell'accettazione** (analogamente alla procedura con i mod. 11.010/11.030). Il partner della dogana deve correggere gli eventuali errori prima che la dichiarazione doganale diventi giuridicamente vincolante.

Dopo l'esame sommario di una dichiarazione doganale trasmessa all'AFD e l'accettazione elettronica (mediante il pulsante "Accettazione della dichiarazione", secondo l'art. 33 LD), le correzioni possono essere effettuate solo dal personale doganale con le relative conseguenze penali e dietro pagamento di un emolumento (p. es. dopo visite, ricorsi, riscossioni posticipate ecc.).

7.10.4. Correzione presso il TUD

Se, come descritto in precedenza, il partner della dogana constata errori prima della consegna della dichiarazione doganale allo sportello o quest'ultima viene rifiutata dopo l'esame della plausibilità attuale o l'esame sommario da parte del personale doganale, gli errori esistenti devono essere eliminati dal partner della dogana direttamente presso il TUD. .

Per visualizzare la dichiarazione doganale, occorre indicare nel TUD il numero della dichiarazione e il codice di accesso visualizzati sulla LI/LE.

Esempio:

Numero della dichiarazione doganale: 12CHWI000000026339

Codice d'accesso: -id01VvmdHoAwiu3

Esempio maschera di inserimento nel TUD:

Chercher la déclaration en douane

Vous pouvez accéder à la déclaration en douane avec votre numéro de déclaration en douane et le code d'accès et corriger les données.

Vous trouvez le numéro de déclaration en douane et le code d'accès dans la liste d'importation/exportation.

Numéro de la déclaration en douane*

Code d'accès*

Chercher la déclaration en douane Interrompre la recherche

In seguito è possibile effettuare direttamente le correzioni e trasmettere nuovamente la dichiarazione doganale all'AFD. Il numero della dichiarazione rimane invariato, ma la versione è una nuova.

7.10.5. Versionamento della dichiarazione doganale

Quando il partner della dogana trasmette con successo la dichiarazione doganale all'AFD, sul documento PDF oltre al numero viene indicata anche la versione. La prima dichiarazione doganale trasmessa equivale alla versione 1.

Esempio di indicazione sulla LI/LE:

PRESENTAZIONE IN DOGANA
e-dec web
15.03.2012, 15:57

Validità della dichiarazione fino: 14.4.2012

Lista d'importazione Def.

12CHWI000000101956.1

Quando, dopo la trasmissione, la dichiarazione doganale viene modificata dal partner della dogana presso il TUD o dal personale doganale, il sistema genera automaticamente la versione 2. Ogni correzione successiva comporta la creazione di una nuova versione, indicata sul documento PDF.

7.11. Annullamenti

Il partner della dogana non può effettuare annullamenti. Se egli constata che ha trasmesso all'AFD una dichiarazione doganale errata, può semplicemente farla scadere nel sistema ed eventualmente crearne una nuova.

Le dichiarazioni doganali trasmesse, che non sono accettate elettronicamente dall'UD entro 30 giorni, vengono definitivamente cancellate dal sistema. Dopo questi 30 giorni non è più possibile ripristinare i dati.

Il termine di 30 giorni decorre dalla data di trasmissione ed è indicato sulla LI/LE.

Ogni dichiarazione doganale trasmessa da un partner della dogana vale come prima trasmissione e riceve quindi un nuovo numero.

Il versionamento delle dichiarazioni doganali avviene solo dopo la trasmissione con successo all'AFD. Ogni correzione comporta la creazione di una nuova versione, sia se la correzione è effettuata dal partner della dogana presso il TUD sia se avviene internamente da parte del personale doganale.

7.12. Attribuzione di contingenti (e-quota)

Rispetto ai documenti unici (mod. 11.010), in e-dec web è altresì possibile dichiarare merci contingentate o amministrate. L'esame della pertinenza del contingente e la relativa deduzione avvengono al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale (art. 33 LD). In tal modo, la gestione è assicurata all'atto del passaggio del confine della merce.

Il test di plausibilità in occasione della trasmissione dei dati avviene con riserva dei cambiamenti dei decreti di legge. Le merci contingentate vengono esaminate al momento del passaggio del confine.

Ulteriori informazioni sui contingenti doganali sono disponibili al seguente link:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/zollkontingente/index.html?lang=it

7.13. Stampare la dichiarazione doganale in formato PDF

Se la dichiarazione doganale è stata trasmessa con successo all'AFD, il sistema mette a disposizione le versioni PDF della LI/LE nonché del bollettino di consegna per l'importazione.

Esempio Import:

**Invio della dichiarazione doganale riuscito**
La dichiarazione doganale è stata allestita presso la dogana con il numero 12CH/M000000020698.

Presentarsi alla dogana svizzera entro 30 giorni.

Per poter dichiarare la merce occorre il numero della dichiarazione, mentre per poter correggere la dichiarazione presso l'ufficio doganale è necessario il codice d'accesso della lista d'importazione.

Raccomandazione: stampare il bollettino di consegna e la lista d'importazione:

 Lista d'importazione.pdf
 Bollettino di consegna.pdf

Esempio Export:

**Invio della dichiarazione doganale riuscito**
La dichiarazione doganale è stata allestita presso la dogana con il numero 12CH/ME000000005730.

Presentarsi alla dogana svizzera entro 30 giorni.

Per poter dichiarare la merce occorre il numero della dichiarazione, mentre per poter correggere la dichiarazione presso l'ufficio doganale è necessario il codice d'accesso della lista d'esportazione.

Raccomandazione: stampare la lista d'esportazione:

 Lista d'esportazione.pdf

È possibile recarsi ai seguenti uffici doganali: [Indirizzi degli uffici doganali](#)

Questi documenti possono essere salvati localmente e/o stampati.

Attenzione! Il documento PDF e la LI/LE hanno un numero univoco, che vale solo per l'invio dichiarato in quel momento. Per ulteriori invii dello stesso genere e della medesima quantità di merce, occorre allestire una nuova dichiarazione doganale alla quale il sistema assegnerà un nuovo numero.

Poiché per la dichiarazione doganale allo sportello è necessario presentare il numero della dichiarazione, mentre per le correzioni presso il TUD sono necessari sia il numero della dichiarazione sia il codice di accesso, si consiglia di stampare i documenti e presentarli in seguito all'UD (il numero della dichiarazione e il codice di accesso sono indicati sui documenti.)

7.14. Presentazione in dogana presso l'UD

Il partner della dogana deve recarsi presso lo sportello dell'UD presentando **la merce**, i documenti di scorta (fattura, bollettino di consegna, eventuali prove dell'origine o certificati d'origine, ulteriori documenti importanti dal punto di vista del diritto doganale per l'esecuzione di DNND) e la LI/LE stampate (o il numero della dichiarazione).

Il partner della dogana non deve firmare né la LI né la LE. Il personale doganale verifica l'identità della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione in altro modo (p. es. richiedendo il passaporto o la carta d'identità).

In e-dec web la firma d'impegno dell'esportatore necessaria (per il mod. 11.030) non serve più.

Dopo la consegna della dichiarazione doganale allo sportello (indicazione del numero della dichiarazione), il personale doganale la visualizza nel sistema inserendo il relativo numero o effettuando la lettura mediante lo scanner.

Se la dichiarazione doganale viene visualizzata dal personale doganale, in background si svolgono l'esame della plausibilità e la selezione attuali del rispettivo UD.

L'importo dei tributi non vincolante previamente indicato sulla LI viene calcolato dal sistema con le indicazioni aggiornate. In seguito, il personale doganale sottopone la dichiarazione doganale all'esame sommario (p.es.modifica dell'aliquota).

Se dopo l'esame sommario le indicazioni risultano corrette, il personale doganale accetta la dichiarazione doganale cliccando sul pulsante "Accettazione della dichiarazione" (vedi [punto 7.15](#). "Validità giuridica").

Il personale doganale può quindi liberare la merce oppure ordinare una visita.

Il partner della dogana deve conservare i documenti importanti dal punto di vista del diritto doganale per la dichiarazione e l'imposizione (p. es. decisioni d'imposizione, prove dell'origine o certificati d'origine, dichiarazioni doganali e documenti di scorta, contabilità delle merci e finanziaria, nonché documenti di fabbricazione concernenti il traffico di perfezionamento e merci con agevolazioni doganali, altra documentazione importante per l'esecuzione di DNND) per almeno cinque anni per eventuali controlli a posteriori. Per quanto riguarda l'IME, il periodo di conservazione è di almeno dieci anni.

7.15. Validità giuridica

Dopo l'esame sommario da parte del personale doganale, la dichiarazione doganale viene accettata ai sensi dell'articolo 33 LD. I dati ivi contenuti diventano così giuridicamente vincolanti. Questa procedura viene effettuata mediante il pulsante "Accettazione della dichiarazione".

Gli errori constatati nell'ambito dell'esame sommario vengono comunicati al partner della dogana che deve provvedere a eliminarli.

Dopo l'accettazione della dichiarazione doganale, il personale doganale può ordinare una visita della merce. Esso inserisce nel sistema eventuali divergenze constatate nell'ambito della visita. L'avvio di una procedura penale resta riservato.

7.16. Allestire la decisione d'imposizione

7.16.1. Allestire la decisione d'imposizione all'importazione

7.16.1.1. Partner della dogana con conto doganale (PCD)

I partner della dogana che dispongono di un conto doganale o IVA, ma che non sono registrati o certificati per l'IMe (al momento procedura facoltativa), ricevono le decisioni d'imposizione (IMI/IMD) in formato cartaceo per posta.

Tutte le dichiarazioni doganali dispongono di un codice di accesso univoco. Inserendo il numero della dichiarazione e il codice di accesso (entrambi indicati sulla LI), mediante il seguente link è possibile ritirare la decisione d'imposizione anche in forma elettronica:

<https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangsgcodeGui/>

Esempio di testo IMe:

Benvenuti nel codice d'accesso e-dec GUI

Inserire le informazioni necessarie della dichiarazione doganale per la quale si desidera ritirare i documenti IMe.

Numero della dichiarazione doganale	12CHWE000000005772
Codice d'accesso	FoxEp1Jo95qgQPvA
Indirizzo e-mail	philipp.thomi@ezv.admin.ch

Inserire il seguente codice di sicurezza nel campo di immissione.

st read

[Ricaricare](#)

Poiché entro non molto tempo l'AFD non stamperà più i documenti su carta, i partner della dogana che ricevono i documenti tramite posta hanno così la possibilità di provare anzitempo la versione elettronica **oltre a quella cartacea**.

I partner della dogana con un conto doganale o IVA che intendono utilizzare solo le IMe e rinunciare definitivamente alla versione cartacea, possono registrarsi e farsi certificare per l'IMe. In base alle esperienze fatte, per il cambiamento organizzativo dalla versione cartacea a quella elettronica occorre calcolare tempo a sufficienza.

Ulteriori informazioni sulla registrazione e la certificazione sono disponibili al seguente link:

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/03019/index.html?lang=it>

Per informazioni supplementari consultare il [punto 7.17](#). "Ritirare l'IMe".

7.16.1.2. Partner della dogana con pagamento in contanti (nessun conto PCD)

Nel caso di pagamento in contanti, l'allestimento della decisione d'imposizione avviene analogamente alla procedura attuale in e-dec. Queste decisioni d'imposizione sono contrassegnate con la nota "Pagamento in contanti").

Al momento della liberazione manuale dell'invio, le decisioni d'imposizione vengono generate automaticamente. Il personale doganale le stampa quindi allo sportello e le inoltra alla cassa.

Se il partner della dogana ha pagato l'obbligazione doganale, gli vengono consegnate l'IMI e l'IMD firmate e timbrate.

Questi giustificativi sono giuridicamente validi anche per l'AFC.

7.16.2. Allestire la decisione d'imposizione all'esportazione

All'esportazione, le decisioni d'imposizione possono essere ritirate solo sotto forma elettronica (IMe). L'AFD non stampa le decisioni d'imposizione all'esportazione.

Il ritiro viene effettuato con il numero della dichiarazione e il codice di accesso indicati sulla LE.

Esempio di un testo IMe sulla LE:

Numero della dichiarazione doganale: 12CHWI000000026339

Codice d'accesso: -id01VvmdHoAwu3

Visualizzare la dichiarazione doganale sul terminale dogana

Sul terminale dogana potete visualizzare e correggere la vostra dichiarazione. A tal scopo avete bisogno del numero di dichiarazione citato e del codice di accesso.

Ritiro delle decisioni d'imposizione elettroniche

Al link <https://e-dec-web-a.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/> potete scaricare la decisione d'imposizione elettronica. A tal scopo avete bisogno del numero di dichiarazione succitato e del codice di accesso.

Le decisioni d'imposizione possono essere ritirate mediante il seguente link:

<https://e-dec-web.ezv.admin.ch/edecZugangscodeGui/>

Informazioni generali sull'IMe:

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/03019/index.html?lang=it>

Per ulteriori informazioni sul ritiro dell'IMe vedi [punto 7.17.](#)

7.17. Ritirare l'IMe

I partner della dogana già registrati per l'IMe possono ritirare i giustificativi come d'abitudine.

Chi intende ritirare per via elettronica IMI e IMD (all'importazione) o una decisione d'imposizione all'esportazione, ma non è tuttavia registrato per tale procedura, può ritirare i giustificativi come segue.

Manuale e-dec web

Accesso mediante il sito Internet dell'AFD:

<http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=it>



Cliccare sulla rubrica "**Temi**".



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



[Pagina iniziale](#) | [Mappa del sito](#) | [Contatto](#) | [Aiuto](#)

Attualità
Temi
Informazioni doganali per le ditte
Informazioni doganali per i privati

Applicazioni informatiche nell'ambito commerciale e progetti

Disponibilità del sistema

- Stato produzione
- Stato ambiente test
- Specifiche importazione ed esportazione
- e-dec importazione
- e-dec esportazione
- Security Amendment
- Dichiarazione doganale via internet web
- Documenti elettronici importazione

Pagina iniziale > Temi > Applicazioni inform... > **Disponibilità del s...**

Disponibilità del sistema

Questo sito informa in merito alla disponibilità delle applicazioni NCTS e indica unicamente se il sistema della dogana può ricevere od inviare cc

Non è in ogni caso possibile individuare problemi a livello dei sistemi in
Questi ultimi sono pregati di rivolgersi al proprio fornitore di software.

Per l'ambiente produzione selezionate "Stato produzione", per l'ambier
"Statut Test".

[Stato produzione](#)
[Statut Test](#)

Cliccare sulla rubrica **"Documenti elettronici importazione ed esportazione"** nella pagina informativa relativa all'IME.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



[Pagina iniziale](#) | [Mappa del sito](#) | [Contatto](#) | [Aiuto](#)

Attualità
Temi
Informazioni doganali per le ditte
Informazioni doganali per i privati
Documentazione

Applicazioni informatiche nell'ambito commerciale e progetti

- Disponibilità del sistema
- Specifiche importazione ed esportazione
- e-dec importazione
- e-dec esportazione
- Security Amendment
- Dichiarazione doganale via internet web
- Documenti elettronici importazione ed esportazione
- all e-dec (progetti)
- RailControl
- NCTS
- Gestione dei clienti della dogana (GCD) / IDI
- Imposte e tributi

Pagina iniziale > Temi > Applicazioni inform... > **Documenti elettronici...**

[Versione stampa](#)

Decisioni d'imposizione elettroniche (Dle)

[Richiesta per la procedura IMe](#)
[Ritirare l'IME](#)
[Verifica della firma](#)

Richiesta per la procedura IMe

[Ritorna all'inizio della pagina](#)

Esportazione

Le IMe all'esportazione possono essere ritirate dalla persona il cui TIN o numero di spedizioniere è indicato nella dichiarazione doganale d'esportazione (DE). Se sulla DE figura inoltre un TIN dell'esportatore, anche il titolare di quest'ultimo può ritirare l'IME. I moduli di richiesta per spedizionieri ed esportatori sono disponibili alla seguente pagina:

[e-dec Importazione](#)

Scorrere verso il basso fino al seguente testo:

Ritiro della decisione d'imposizione elettronica (IMe) tramite il codice d'accesso

A ogni singola dichiarazione doganale viene ora assegnato un determinato codice d'accesso. Per effettuare il ritiro dell'IMe, lo spedizioniere comunica all'importatore il numero della dichiarazione doganale (= numero della decisione d'imposizione) e il rispettivo codice d'accesso. L'importatore può ritirare l'IMe attraverso il sito Internet indicato qui appresso, senza doversi registrare presso la dogana. Il ritiro dell'IMe tramite il codice d'accesso è applicabile solo alle ricerche individuali, mentre non a quelle collettive.

[Istruzioni](#) 

[Sito Internet per ritirare le IMe tramite il codice d'accesso \(ambiente di produzione\)](#) 

[Sito Internet per ritirare le IMe tramite il codice d'accesso \(ambiente di test\)](#) 

Accesso mediante il link “ambiente di produzione”.

Benvenuti nel codice d'accesso e-dec GUI

Inserire le informazioni necessarie della dichiarazione doganale per la quale si desidera ritirare i documenti IMe.

Numero della dichiarazione doganale	
Codice d'accesso	
Indirizzo e-mail	

Inserire il seguente codice di sicurezza nel campo di immissione.

th on e r s

[Ricaricare](#)

Ripristinare

Invia

Per ritirare i documenti IMe, inserire i dati come descritto in precedenza.

Link diretto alla pagina informativa IMe.

<http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/03019/index.html?lang=it>

8. Imposizioni speciali

8.1. Imposizione provvisoria

8.1.1. Cos'è un'imposizione provvisoria?

L'imposizione provvisoria è possibile nei casi in cui la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione desidera disporre della merce, ma l'assegnazione al regime doganale desiderato non è subito possibile per motivi pertinenti.

Fanno eccezione le merci per le quali manca il permesso d'importazione o d'esportazione oppure la cui importazione o esportazione è vietata.

Le merci possono essere liberate mediante garanzia dei tributi doganali all'aliquota di dazio più elevata applicabile secondo il loro genere.

Con l'imposizione provvisoria vengono garantiti i tributi e fissato un termine entro il quale la merce deve essere assegnata definitivamente a un regime doganale.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta i documenti di scorta necessari entro il termine impartito dall'UD e non chiede alcuna modifica della dichiarazione doganale, l'imposizione provvisoria diventa definitiva.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione riceve un'imposizione provvisoria, la quale non costituisce però una decisione d'imposizione impugnabile ai sensi dell'articolo 38 LD.

L'imposizione provvisoria può essere ordinata dall'UD oppure richiesta dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione. Questa procedura non esonera la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dal suo dovere di diligenza nonché dall'allestire una dichiarazione doganale completa e corretta.

I motivi di un'imposizione provvisoria sono desumibili **dall'articolo 93 OD**:

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c631_01.html

Esempio:

L'imposizione provvisoria può essere chiesta, ad esempio, se nell'ambito dell'importazione di un veicolo di origine UE manca la prova dell'origine EUR.1 al momento dell'imposizione.

8.1.2. Imposizione provvisoria all'importazione e all'esportazione

L'imposizione provvisoria può essere chiesta solo nell'ambito di importazioni.

Attenzione! Con e-dec web ci si trova nell'ambito delle imposizioni elettroniche che si basano su e-dec Importazione. Pertanto possono essere allestite **soltanto** le imposizioni provvisorie **con deposito**.

e-dec web non supporta le imposizioni con fideiussione provvisoria.

All'esportazione, l'imposizione può essere dichiarata solo nella procedura definitiva o come dichiarazione collettiva periodica.

8.2. Dichiarazioni collettive periodiche

La procedura per la dichiarazione collettiva periodica soggiace all'obbligo del permesso. Tale permesso è rilasciato dalle direzioni di circondario su richiesta e in presenza di motivi rilevanti nonché se sono adempiute determinate condizioni.

Nei casi in cui finora veniva compilato un modulo 11.010 come dichiarazione collettiva, in futuro sarà necessario allestire una dichiarazione elettronica (e-dec o e-dec web).

Nei permessi è ora possibile indicare anche e-dec web oltre a e-dec.

Ulteriori informazioni sulla dichiarazione collettiva periodica sono desumibili dalla LD (art. 42 cpv.1 lett. c) e dall'OD (art. 116 e 117).

http://www.admin.ch/ch/i/rs/631_0/a42.html

http://www.admin.ch/ch/i/rs/631_01/a116.html

Per informazioni supplementari è possibile rivolgersi alla direzione di circondario competente.

8.3. Security amendment

Il 1° gennaio 2011 l'UE ha introdotto, per motivi di sicurezza, una disposizione relativa al traffico delle merci con i Paesi non appartenenti all'UE, secondo la quale le importazioni e le esportazioni devono essere dichiarate in anticipo (la cosiddetta "regola delle 24 ore").

Sulla base delle dichiarazioni sommarie di entrata e uscita (predichiarazioni) per ogni invio si effettuano un'analisi dei rischi ed eventualmente un controllo di sicurezza. Le conseguenze di queste disposizioni sul traffico delle merci con la Svizzera sono state disciplinate nell'accordo sulla facilitazione e la sicurezza doganali. Esso prevede che, anche dopo l'entrata in vigore delle nuove prescrizioni europee, nel traffico tra la Svizzera e gli Stati dell'UE non vi sia l'obbligo di predichiarazione, al fine di continuare a garantire lo svolgimento senza intralci degli scambi con l'UE. Nel contempo, al traffico delle merci tra la Svizzera e i Paesi non appartenenti all'UE si applicano le nuove prescrizioni di sicurezza dell'UE relative alla predichiarazione, all'analisi dei rischi e ai controlli di sicurezza.

All'importazione ciò riguarda solo il traffico aereo. Le dichiarazioni sommarie di entrata (ENS) vengono allestite dagli handling agent degli aeroporti in una fase preliminare. Le successive imposizioni all'importazione rimangono invariate, tranne il fatto che deve essere garantita la tracciabilità della predichiarazione con l'indicazione dell'ENS o del numero della lettera di vettura aerea.

Nella procedura d'esportazione, i campi di dati del security amendment sono stati direttamente integrati nella dichiarazione d'esportazione (sono stati implementati anche in e-dec web). Le regole di plausibilità garantiscono che non venga trasmessa alcuna dichiarazione d'esportazione verso un paese terzo senza dati di sicurezza.

Ulteriori informazioni sul tema security amendment sono disponibili al seguente link:

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/verzollung/02302/index.html?lang=it